

Cambridge Assessment  
English

Authorised Exam Centre

AICA Test Center ECDL

Sede Accreditata  
di EsamiCo-funded by  
the European Union

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
**GEROLAMO CARDANO**

Via Bellora, 1 – 21013 GALLARATE (VA)

Cod. Mec. VAIC87500P – C.F. 91055830128 <http://www.icgerolamocardano.edu.it>E-mail: [vaic87500p@istruzione.it](mailto:vaic87500p@istruzione.it) - tel: 0331777455/0331785248 – fax: 0331782889

Codice univoco: UFCN5W

## Regolamento per la gestione dell'attività negoziale dell'istituzione scolastica

*(Approvato con delibera del Consiglio di Istituto delibera n. 60 del 24/10/2023)*

ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (GU n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12) e degli artt. 43, 44, 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (GU n. 267 del 16-11-2018)

### SOMMARIO

Art. 1	PRINCIPI	2
Art. 2	FINALITÀ	2
Art. 3	CAPACITÀ ED AUTONOMIA NEGOZIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2
Art. 4	CRITERI E LIMITI DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	2
Art. 5	INNALZAMENTO DELLA SOGLIA	2
Art. 6	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)	2
Art. 7	ACCORDI DI RETE PER GLI AFFIDAMENTI E GLI ACQUISTI	3
Art. 8	PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI	3
Art. 9	PUBBLICITÀ, TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE E DEI CONTRATTI PUBBLICI	4
Art. 11	STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE	4
Art. 12	CONVENZIONI CONSIP	4
Art. 13	ACQUISTI EXTRA CONSIP E MEPA	4
Art. 14	PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO	5
Art. 15	FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	5
Art. 16	GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E GARANZIE DEFINITIVE	6
Art. 17	CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO	6
Art. 18	STIPULA DEL CONTRATTO	6
Art. 19	CONTRATTI DI DURATA PLURIENNALE:	6
Art. 20	COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	6
Art. 21	ACQUISTI DEI BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ	7
Art. 22	GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	8
Art. 23	USO TEMPORANEO E PRECARIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO	8
Art. 24	ADESIONE A RETI DI SCUOLE E CONSORZI	9
Art. 25	PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI	9
Art. 26	DISPOSIZIONI FINALI	9
Art. 27	ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE	9
Art. 28	PUBBLICITÀ	9

#### Art. 1 PRINCIPI

La gestione amministrativo-contabile dell'Istituto si ispira ai principi fondamentali di competenza e di cassa ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; si conforma altresì ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio, di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto 129/2018, nonché ai principi generali di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del D.Lgs. 36/2023.

#### Art. 2 FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture di importo sotto le soglie di rilevanza europea, di cui all'art. 14 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "*Codice dei contratti pubblici*", con la finalità di rendere agevole, chiara e trasparente l'attività negoziale dell'Istituzione scolastica.

Disciplina, inoltre, i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali di cui all'art. 5, comma 2, del Decreto 129/2018.

#### Art. 3 CAPACITÀ ED AUTONOMIA NEGOZIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Le istituzioni scolastiche per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena capacità ed autonomia negoziale, pertanto possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali.

È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

Le istituzioni scolastiche rispettano la normativa vigente in materia di acquisti tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.

#### Art. 4 Criteri e limiti delle attività negoziali del Consiglio d'Istituto

L'attività negoziale del dirigente scolastico è subordinata alla previa determinazione dei criteri e dei limiti da parte del consiglio d'istituto per gli atti di cui al comma 2, dell'art.45 del decreto 129/2018:

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
- b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
- c) contratti di locazione di immobili;
- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- i) partecipazione a progetti internazionali;
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21.

#### Art. 5 INNALZAMENTO DELLA SOGLIA

il D.l. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, comma 2, lett. a) del D.l. 129/2018, prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;

In virtù di quanto consentito, il limite di spesa del DS per le attività di affidamenti di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 45 comma 2 del D.l. 129/2018, è elevato ad € 40.000,00, esclusa IVA.

#### Art. 6 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

L'Istituto, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico mediante contratto, nomina il Responsabile Unico del Progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice. Il RUP è individuato tra i dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.2 del D.Lgs 36/2023 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni, ai sensi di quanto disposto all'art. 15 del D.lgs 36/2023. L'ufficio di RUP è

obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal dirigente scolastico.

Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

In ogni caso il RUP può nominare dei sub-responsabili di procedimento ed essere affiancato da una struttura di supporto alla quale destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo, ai sensi dell'art. 15, commi 4 e 6 del Codice.

Nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente, ai sensi dell'art. 51 del Codice.

#### Art. 7 ACCORDI DI RETE PER GLI AFFIDAMENTI E GLI ACQUISTI

Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale capofila, che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del Decreto 129/2018.

Le scritture contabili delle istituzioni scolastiche sono autonome e separate anche a seguito della conclusione o dell'adesione ad un accordo di rete.

#### Art. 8 PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI

Ai sensi dell'art.49, commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, gli affidamenti avvengono nel rispetto del principio di rotazione. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi

Ai sensi dell'art. 49, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo.

Al fine della corretta applicazione del principio di rotazione degli affidamenti, l'Istituto può derogare al principio di rotazione degli affidamenti nei seguenti casi previsti dal Codice:

- a. in caso di affidamento (allo stesso operatore economico) per un settore merceologico diverso dal precedente, ad esempio, fornitura di attrezzature informatiche e successiva fornitura di arredi;
- b. in caso di diversa fascia economica, il contraente uscente può essere affidatario di un nuovo contratto, anche dello stesso settore merceologico, categoria di opere, settore di servizi, il cui valore rientri in una fascia economica diversa come di seguito individuate:
  1. 0,01 - 4.999,99 euro
  2. 5.000,00 – 9.999,99 euro
  3. 10.000,00 – 39.999,99 euro
  4. 40.000,00 euro – 139.999,99
  5. 140.000,00 euro – 149.999,99
- c. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto nel caso di affidamento diretto per importi inferiori a 5 mila euro (D.Lgs 36/2023 art.49 comma 4)
- d. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d), e) del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (D.Lgs 36/2023 art.49 comma 5)
- e. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. (D.Lgs 36/2023 art.49 comma 6)

#### Art. 9 PUBBLICITÀ, TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE E DEI CONTRATTI PUBBLICI

I contratti e le convenzioni conclusi sono messi a disposizione del Consiglio d'Istituto, sono pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola, nonché inseriti nel sito internet dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente.

Il dirigente scolastico provvede ad aggiornare semestralmente il Consiglio d'Istituto in merito ai contratti affidati dall'istituzione scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo inerenti all'attività negoziale.

È assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Il DSGA provvede alla tenuta della predetta documentazione ed alla sua conservazione con le modalità di cui all'articolo 42 del Decreto 129/2018.

Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio d'Istituto e degli altri organi dell'Istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.

L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 28 del Codice e dalla ulteriore normativa vigente in materia.

#### Art. 10 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Ai sensi dell'art. 108 del Codice, l'Istituto procede all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, di importi sotto le soglie di rilevanza europea, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

#### Art. 11 STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A.

Fermo restando l'obbligo di acquisizione in forma centralizzata previsti dalla normativa vigente, l'Istituto può, altresì, espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti, ovvero espletare procedure di affidamento in via autonoma (art. 46, D.I. 129/2018).

#### Art. 12 CONVENZIONI CONSIP

Le istituzioni scolastiche sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip SpA, ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art 1, comma 150, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Le istituzioni scolastiche possono derogare all'obbligo di utilizzo delle Convenzioni, nei seguenti casi:

1. quando non vi siano Convenzioni attive per quella determinata categoria merceologica o servizio;
2. quando, pur essendo attiva una convenzione, questa non sia idonea a soddisfare lo specifico fabbisogno dell'ente stazione appaltante (in tal caso, il dirigente scolastico deve adottare apposito provvedimento che motivi l'inidoneità, da trasmettere alla sezione territorialmente competente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1, comma 510, della Legge n.208/2015. La trasmissione del provvedimento legittima la deroga alla convenzione, non è infatti necessario attendere l'esito del controllo della Corte dei conti);
3. quando l'utilizzo di una procedura autonoma di affidamento, permetta condizioni migliori e risparmi di spesa rispetto al contenuto delle Convenzioni messe a disposizione da Consip, a parità di rapporto qualità-prezzo.

#### Art. 13 ACQUISTI EXTRA CONSIP E MEPA

L'attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione Consip è subordinata alla preliminare verifica da parte del DSGA della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti, nell'ambito delle convenzioni Consip ovvero ad una analisi di convenienza comparativa.

Qualora all'esito della verifica/analisi risulti la non disponibilità della convenzione Consip ovvero emerga che il corrispettivo dell'affidamento sia inferiore a quello messo a disposizione dalla convenzione Consip, il dirigente scolastico deve attestare di aver provveduto alla verifica/analisi, dando adeguato conto delle risultanze della medesima e documentando la mancanza del bene o servizio.

L'amministrazione scolastica può procedere ad acquisti autonomi (fuori convenzione Consip) esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dal dirigente scolastico e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali

L'amministrazione scolastica può procedere ad approvvigionamenti per acquisti dei beni e servizi informatici e di connettività al di fuori degli strumenti d'acquisto e di negoziazione Consip (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione), esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata del dirigente scolastico, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'ANAC e all'AgID (L. 208/2015, cc. 512 e 516. Quaderno n. 1, luglio 2020).

Resta pertanto possibile procedere ad acquisti "extra Consip" mediante ordinaria contrattazione nelle seguenti ipotesi:

- a. in caso di indisponibilità di convenzione attiva Consip aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare;
- b. in caso la convenzione preveda quantitativi minimi di acquisto superiori alle esigenze dell'Istituto;
- c. qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

Per tutti i contratti stipulati mediante procedure autonome, al di fuori delle convenzioni Consip, si procederà ad esercitare la facoltà di recesso se l'operatore economico non acconsentirà a modificare il contratto secondo le condizioni migliorative fornite da Consip con convenzioni sopraggiunte successivamente alla stipula del contratto.

#### Art. 14 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO

L'Istituto procede all'affidamento diretto dei contratti di lavori, servizi e forniture, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 50, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 45, comma 2, del Decreto 129/2018, nei seguenti casi:

- a. **per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000**, senza previa consultazione di più operatori economici, con possibilità di derogare al principio di rotazione ai sensi dell'art. art. 49, comma 6, del D.Lgs. 36/2023;
- b. **per lavori, servizi e forniture di importo fino a 10.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, nel rispetto del principio rotazione e parità di trattamento;
- c. **per servizi e forniture di importo superiore a 10.000 euro e inferiore a 140.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, e nel rispetto del principio rotazione e parità di trattamento;
- d. **per lavori di importo superiore a 10.000 euro e inferiore a 150.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

L'Istituto procede all'affidamento dei contratti di lavori superiori a 150.000 euro e dei servizi e forniture superiori a 140.000 euro nelle modalità di cui all'art. 50, comma 1, lettere c), d), e) del D.Lgs. 36/2023.

Le soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e pertanto automaticamente aggiornate senza la necessità di modifiche al presente Regolamento da parte del Consiglio di Istituto, salvo la presa d'atto nella prima sessione utile.

Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, l'Istituto non può utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. L'Istituto pubblica sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati.

#### Art. 15 FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici l'Istituto, con apposito atto, adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L'Istituto, con atto motivato, può chiedere agli offerenti il differimento del termine.

In caso di affidamento diretto, il predetto atto individua, in modo semplificato l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'art. 18 del Codice.

L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono ragioni d'urgenza, cioè quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

In caso di mancata stipulazione del contratto, a seguito di esecuzione anticipata, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite.

La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

#### Art. 16 GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E GARANZIE DEFINITIVE

Ai sensi dell'art. 53 del Codice, nelle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie previste all'art. 106 del Codice, salvo che, nelle procedure di cui all'art. 50, comma 1, lettere c), d), e) del Codice, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto nelle modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

#### Art. 17 CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. L'Istituto verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'Istituto procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Istituto per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice e dei requisiti di cui all'articolo 103 del Codice per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di ordine speciale, di cui all'art. 100 del Codice, che l'operatore economico inserisce.

Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000, indipendentemente dalla tipologia di procedura utilizzata e quindi, anche per gli affidamenti diretti, il FVOE è obbligatorio per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, indipendentemente dalla tipologia di procedura utilizzata e quindi, anche per gli affidamenti diretti.

#### Art. 18 STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 55 del Codice, la stipula dei contratti di importo inferiore alle soglie europee deve avvenire entro 30 trenta giorni dall'aggiudicazione.

I termini dilatori previsti dall'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, non si applicano ai contratti inferiori alle soglie di rilevanza europea.

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata

La stipula del contratto, nel caso di procedura negoziata oppure per affidamenti diretti, avviene *“mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato”* (art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023).

#### Art. 19 CONTRATTI DI DURATA PLURIENNALE:

Ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettera d) del D.l. 129/2018, il dirigente scolastico è autorizzato a procedere alla sottoscrizione di contratti di durata pluriennale per la gestione dei seguenti servizi:

- ✓ servizio distribuzione bevande e alimenti
- ✓ noleggio fotocopiatrici
- ✓ assicurazione alunni, personale, beni della scuola
- ✓ software per la gestione amministrativa, contabile e didattica
- ✓ assistenza tecnica software, hardware, telefonia
- ✓ servizi postali
- ✓ telefonia e connessione internet
- ✓ servizio di cassa (istituto cassiere)
- ✓ sicurezza

#### Art. 20 COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 116 del Codice, i contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 50, comma 7 del Codice, per i contratti di importo inferiore alle soglie europee, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal Codice.

Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto.

Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

- a. ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, a quelli in quiescenza nella regione o nelle regioni dove è stata svolta l'attività di servizio;
- b. ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio oppure in trattamento di quiescenza, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea ubicati nella regione o nelle regioni dove è svolta per i dipendenti in servizio oppure è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;
- c. a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- d. a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
- e. a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

#### Art. 21 ACQUISTI DEI BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ

**Per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di provvedere esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, MePA, sistema dinamico di acquisizione), ai sensi dell'art. 1, comma 512 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) e s.m.i.**

Per tali categorie merceologiche, l'obbligo di ricorrere a strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. si riferisce agli acquisti di qualsiasi valore, anche a quelli di importo inferiore a 5.000 euro, non risultando in tali casi applicabile l'esonero previsto dall'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, c. 130 della legge n. 145/2018 e s.m.i.

**L'Istituto può procedere ad approvvigionamenti per acquisti dei beni e servizi informatici e di connettività al di fuori degli strumenti d'acquisto e di negoziazione Consip S.p.A., esclusivamente qualora il bene o il servizio non sia disponibile o inadatto al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione ovvero in casi di necessità e urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, con l'obbligo per la Stazione Appaltante di predisporre apposita autorizzazione, specificamente motivata, resa da parte del Dirigente Scolastico e trasmessa all'ANAC, Agid e alla Corte dei Conti competente per territorio.**

#### Art. 22 GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese, di cui all'art. 21 del D.I. n. 129/2018, sono di competenza del DSGA, come disposto dall'art. 44, comma 3 del D.I. 129/2018. Possono essere imputate al fondo minute spese i pagamenti relativi alle seguenti tipologie:

- ✓ spese postali, spese telegrafiche, carte e valori bollati, spese di registro e contrattuali;
- ✓ abbonamenti a periodici e riviste di aggiornamento professionale tramite bollettino postale;
- ✓ minute spese di funzionamento degli uffici e di gestione del patrimonio dell'istituzione scolastica;
- ✓ imposte e tasse e altri diritti erariali;
- ✓ minute spese di cancelleria;
- ✓ duplicazione di chiavi;
- ✓ minute spese per materiali di pulizia;
- ✓ spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e di locali, e acquisto di piccoli attrezzi;
- ✓ spese per acquisto di materiale didattico, scientifico e materiale bibliografico, reperibile tra i fornitori vicini all'Istituto;
- ✓ spese per acquisto di materiale di sicurezza e antinfortunistico;
- ✓ liquidazione di tariffe, bolli e altri corrispettivi verso P.A. per procedure amministrative;
- ✓ stampati e pubblicità;
- ✓ altre piccole spese di carattere occasionale, che presuppongono l'urgenza e il cui pagamento per contanti si renda opportuno e conveniente, delle quali verrà dato debito conto nella prima seduta utile del Consiglio di Istituto.

La consistenza massima annuale del fondo economale per le minute spese, ai sensi del D.I. 129/2018 art. 45, comma 2, lettera j, è stabilita in un ammontare di € 500,00 da reintegrare di volta in volta fino ad un importo annuo massimo di € 2.500,00. Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 100,00, in osservanza dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante.

A conclusione dell'esercizio finanziario il DSGA provvede alla chiusura del fondo economale per le minute spese, restituendo l'importo eventualmente ancora disponibile con apposita reversale di incasso.

La costituzione e la gestione del fondo cassa devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### Art. 23 USO TEMPORANEO E PRECARIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO

L'Istituto può concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lett. d) del D.I. 129/2018, a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti dell'Istituzione scolastica. La concessione in uso dei locali dell'edificio scolastico può avvenire anche nei periodi di sospensione dell'attività didattica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge n. 107 del 2015.

Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario è tenuto alla stipula di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo; assume, altresì, l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali il cui costo è stabilito in via discrezionale dal Dirigente Scolastico sentito il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. Il corrispettivo non può essere inferiore al costo derivante da oneri aggiuntivi a carico della Scuola per le spese di materiali, servizi strumentali, personale. Tali prestazioni vanno infatti retribuite con parte dei proventi concessori, in quanto rese a favore di terzi.

Per qualsiasi motivo la manifestazione o attività programmata non si svolga, il corrispettivo versato resta comunque acquisito all'Istituzione scolastica.

Qualora le iniziative siano particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della Scuola o dell'Ente locale, i locali possono essere concessi gratuitamente, purché non richiedano alcun tipo di prestazione di lavoro straordinario al personale, per assistenza e pulizia.

L'Istituto può procedere all'affidamento temporaneo e precario dei locali dell'edificio scolastico, comprese gli impianti sportivi, di durata anche pluriennale. Nell'avviso devono essere esplicitati termini e modalità di utilizzo dei locali dell'edificio scolastico. Il dirigente scolastico stipula idonea convenzione con il soggetto concessionario.

#### Art. 24 ADESIONE A RETI DI SCUOLE E CONSORZI

Ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettera f) e dell'art. 47 del D.I. 129/2018, il Dirigente Scolastico è autorizzato a procedere alla stipula di contratti per l'adesione a reti di scuole e consorzi, sia come componente sia come capofila, anche di durata pluriennale, finalizzati alla realizzazione del PTOF e del Programma Annuale.

Ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettera h) del D.I. 129/2018, il dirigente scolastico è autorizzato a procedere alla stipula di contratti, accordi di rete, consorzi, partenariati, ecc., sia come componente sia come capofila, anche di durata pluriennale, per la partecipazione dell'Istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati finalizzati alla realizzazione del PTOF e del Programma Annuale.



Il Dirigente Scolastico relazione al Consiglio di Istituto in merito ai contratti sottoscritti nella prima seduta utile.

#### Art. 25 PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI

Ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera i), tenendo conto dell'importanza della dimensione europea ed internazionale del curricolo scolastico, l'Istituto può procedere all'organizzazione e/o partecipazione a progetti di partenariato, gemellaggi, attività di scambio, virtuali o in presenza, visite e soggiorni in Europa, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa e alla realizzazione del PTOF.

Assumono particolare rilievo le iniziative promosse nell'ambito del Programma Erasmus+ eTwinning.

Il Dirigente Scolastico relaziona annualmente al Consiglio di Istituto in merito ai progetti presentati, approvati, in essere, realizzati, conclusi.

#### Art. 26 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia. Sono disapplicate le disposizioni del Regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.

Le soglie di rilevanza comunitaria di all'art. 14 del Codice, si intendono tacitamente aggiornate, senza la necessità di modifiche al presente Regolamento.

#### Art. 27 ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente.

#### Art. 28 PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione scolastica nelle sezioni "Albo on line", "Regolamenti" e nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituto, all'Albo online e nella sezione "Amministrazione Trasparente" (> Disposizioni Generali > Atti Generali).